



COMUNE DI CARENNO

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
22	04-12-2018

OGGETTO:	ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE,SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO
-----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo strade, linee elettriche e telefoniche, segnaletica e impianti di pubblica illuminazione;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo e pregiudizio alle condizioni di transitabilità, situazioni anche segnalate con lettera dagli autisti delle linee pubbliche che lamentano grandi difficoltà nel transito riscontrate in questo periodo a causa delle cattive condizioni meteorologiche delle precedenti settimane e durante le stagioni invernali;

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni ed aree boschive prospicienti le aree pubbliche e di pubblico passaggio nel tratto di strada comunale sul territorio di Carenno verso e dalla frazione di Colle di Sogno provvedono ad un'adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

CONSIDERATO che la stessa problematica si presenta anche su altre vie comunali dove insistono aree agricole, zone boscate e giardini come ad esempio la strada per boccio via per il Colle, la circonvallazione via Papa Giovanni, la via Calolzio e nel tratto finale di viale Verdi verso Sopracornola ;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti e di aree boschive trascurate può dare origine a gravi danni ai veicoli e pericolo alla circolazione con possibili sinistri causati dall'incuria con l'ostruzione, l'erosione e la caduta di rami, di piante e di ripe;

RITENUTO pertanto indifferibile e urgente richiedere ai privati proprietari delle aree di provvedere al taglio delle siepi e rami delle piante e arbusti, soprattutto con particolare attenzione alle piante con grosso tronco che insistono a lato della carreggiata su terreni ripidi, scoscesi e pietrosi, nonché quelli che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e che comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, altresì necessario garantire l'attuazione e l'applicazione delle misure di sicurezza sopra indicate con il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale nonché per le particolari condizioni climatiche molto piovose o nevose, specialmente su aree di interesse ed accesso nelle frazioni isolate dove viene ridotta la visibilità e dove i cittadini e gli utenti vengono esposti maggiormente al rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

VISTI gli articoli 29,30,31, 32 e 33 del Codice della Strada D. Lgs 285/1992 che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità e sicurezza;

CONSIDERATA la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami e alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, aggravate da precipitazioni meteoriche in genere e/o dalle condizioni invernali particolarmente rigide nelle zone montane del territorio comunale con caduta di neve, temporali, forte vento e ghiacciate, nebbia;

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade comunali per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di rami e alberi secchi e da limitazione della visibilità in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

CHE la stessa Amministrazione Comunale, sotto la direzione e responsabilità del proprio Ufficio Tecnico, assicura in via sostitutiva gli interventi di cui trattasi, per l'ipotesi di inadempienza dei

privati;

CHE in ogni caso gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle ditte incaricate, salvo concordare con il Comune tutti gli interventi che comportino il taglio integrale di piante vere e proprie;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 punisce la violazione delle ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;

VISTI gli articoli 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689 legge sul procedimento amministrativo;

VISTI: - l'art. 211 del D. lgs 285/1991; - l'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

VISTE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli articoli 16, 17, 29 e 31 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e visto lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso:

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano fruitori degli stessi, in quanto confinanti con le strade provinciali, comunali, v.a.s.p. e/o vicinali di uso pubblico nonché corsi d'acqua, ricadenti sul territorio del Comune di Carenno di provvedere a:

1. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, massi lapidei o da altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura.

2. Abbattere eventuali piante pericolose che minaccino di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa.

3. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e minacciano l'integrità dei centri luminosi.

4. Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada, sentiero, tratturo confinante e potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.

6. Provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e negli scarichi principali.

7. Di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade.

8. di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in

stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e di evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza. In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità. L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese di eventuale intervento urgente eseguito d'ufficio. Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente e mediante affissione in luoghi pubblici. In particolari casi di necessità e urgenza copia della presente ordinanza verrà notificata direttamente ai proprietari dei fondi.

SI RICORDA INOLTRE :

- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista; Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile
- Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli, sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltimento a norma di legge.
- Prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

La presente ordinanza annulla e sostituisce eventuali precedenti ordinanze analoghe in materia.

Che qualsiasi danneggiamento dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che avverso il presente atto, in applicazione del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa,
- Entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971;

DISPONE

Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, nr. 689 ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di €uro 25,00 a un massimo di €uro 500,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione (salvo non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali);

Che gli agenti di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.

ORDINANZA N. 22 DEL 04-12-2018

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Luca Pigazzini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.